



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 879 del 2022, proposto dalla Società Md s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Benedetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Carmine Stingone in Roma, via Cicerone, n. 28;

contro

il Comune di Senigallia, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Amaranto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Senigallia, piazza Roma, n. 8; l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Ancona - in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, sezione prima, n. 573/2021, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Senigallia e dell'Agenzia delle Entrate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2024 il Cons. Carmelina Adesso e uditi per le parti l'avvocato Giorgio Benedetti e l'avvocato Laura Amaranto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. MD S.p.a. (d'ora in avanti, solo la Società) chiede la riforma della sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso volto all'annullamento dell'ordinanza del Comune di Senigallia n. 239 del 23/4/2018 e della connessa stima redatta dall'Agenzia delle Entrate, relative alla determinazione e alla conseguente irrogazione, ai sensi dell'art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, della sanzione pecuniaria di euro 325.000,00 per le opere realizzate in difformità dai titoli abilitativi sull'immobile a destinazione produttiva sito in via Giordano Bruno, n. 57.

1.1 Con ricorso di primo grado la Società chiedeva la riduzione della somma irrogata a titolo di sanzione in quanto, a suo avviso, erroneamente determinata dall'Agenzia delle Entrate con riguardo ad alcune voci di calcolo ("tipologia architettonica", "dotazione impiantistica", "stato di manutenzione" dell'immobile) e con riguardo ai costi delle opere di completamento da detrarre dall'importo dovuto.

1.2 Il TAR adito respingeva il ricorso rilevando che: i) quanto alla "tipologia architettonica", la ricorrente si limita a sostenere che l'immobile in oggetto non si differenzia dai normali capannoni per usi commerciali, mentre avrebbe dovuto evidenziare similitudini o differenze rispetto ai c.d. "*comparables*" indicati nella

relazione di stima alla voce 4.1.3, relativa alla “*costituzione del campione*”; ii) le stesse considerazioni devono essere svolte per quanto concerne la “dotazione impiantistica” che, nella stima, viene considerata di nuova realizzazione poiché l’immobile al momento ne era privo, tanto è vero che i relativi costi (per l’impianto elettrico, l’impianto di riscaldamento e l’impianto idrotermosanitario) sono stati detratti dal valore unitario base; iii) per quanto concerne infine lo “stato di manutenzione”, il valore unitario di mercato è stato «*determinato facendo riferimento alla situazione ante abuso*». Gli elementi peggiorativi posti in risalto dalla ricorrente (danni provocati dall’alluvione) non sussistevano alla predetta data di riferimento e ciò risulterebbe quindi sufficiente per escludere la loro rilevanza in base al criterio di stima utilizzato e non oggetto di contestazione; iv) contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, seppure sinteticamente, le ragioni per le quali ha deciso di avvalersi del prezzario edito dalla DEI (cfr. paragrafo 4.2 della stima in cui si legge che tale prezzario costituisce “*letteratura tecnica di settore*”). La ricorrente avrebbe, quindi, dovuto allegare elementi per dimostrare la minore attendibilità di tale prezzario rispetto a quello regionale.

2. Con l’appello in trattazione la società chiede la riforma della sentenza per i seguenti motivi:

I. Illegittimità del capo della sentenza relativo al primo motivo di ricorso per erroneità della motivazione; error in iudicando per insufficiente e carente valutazione dei presupposti di fatto e di diritto;

II. Illegittimità del capo della sentenza relativo al secondo motivo di ricorso per erroneità della motivazione; error in iudicando per insufficiente e carente valutazione dei presupposti di fatto e di diritto;

III. Illegittimità del capo della sentenza relativo al terzo motivo di ricorso per erroneità della motivazione.

2.1 Chiede, infine, che venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio per il calcolo del valore venale delle opere abusive.

3. Si è costituito il Comune di Senigallia che, con successiva memoria, ha eccepito l'infondatezza del gravame, chiedendone la reiezione.

4. Si è costituita, altresì, l'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Ancona.

5. In vista dell'udienza di trattazione la Società appellante e il comune appellato hanno depositato memorie.

5.1 In data 25 maggio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha depositato delle "note di udienza", con le quali ha articolato le proprie difese.

6. All'udienza del 28 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. In via preliminare, deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità delle "note di udienza" depositate in data 25 maggio 2024 dall'Agenzia delle Entrate, formulata dal difensore dell'appellante in sede di discussione orale. Le predette "note" costituiscono, in ragione del loro contenuto, una memoria conclusionale depositata oltre i termini previsti dall'art. 73 c.p.a.

7.1 Per tali ragioni, il Collegio ne dispone lo stralcio dagli atti di giudizio.

8. Premesso quanto sopra, l'appello è infondato.

9. Con il primo motivo di appello la ricorrente censura il capo della sentenza che ha respinto il primo motivo di ricorso, relativo all'erronea determinazione di alcune voci di calcolo della stima redatta dall'Agenzia delle Entrate.

Evidenza che con la "*relazione per la costituzione in giudizio del 03.08.2018*", a cui in sede di costituzione l'Avvocatura ha rimandato per articolare le proprie difese, l'Agenzia delle Entrate ha realizzato un'inammissibile integrazione postuma della motivazione. La premessa metodologica da cui è partito il TAR -secondo cui occorre non tanto chiedersi quale sia il corretto valore complessivo di un determinato immobile, quanto capire se il valore delle opere abusive appaia congruo oppure non sarebbe corretta perché, per un verso, al giudizio di inidoneità si deve pervenire

attraverso un procedimento logico che consenta di verificarne e sindacarne il risultato e, per altro verso, per la determinazione del valore complessivo dell'immobile è un passaggio fondamentale la stima del valore venale delle opere abusive.

Nell'esaminare, poi, le specifiche censure afferenti alle singole voci di calcolo, la sentenza sarebbe incorsa in errore sotto i seguenti profili:

-quanto alla "tipologia architettonica", contrariamente a quanto affermato nella stessa, non è stata la ricorrente a ritenere che l'immobile oggetto di stima non si differenziasse dalle altre costruzioni ordinarie, ma la stessa Agenzia delle Entrate, che lo aveva descritto come un "capannone tipico". In nessuna parte della relazione, inoltre, sono indicate le caratteristiche tipologiche dei c.d. *comparables*: il punto 4.1.3, citato dal Tribunale, afferma unicamente che sono stati scelti immobili di caratteristiche simili, anche se ubicati in altra macroarea rispetto a quello da valutare, mentre la descrizione analitica di essi si limita alla mera elencazione dei vani, della superficie e del prezzo di vendita;

-quanto alla "dotazione impiantistica", la sentenza, nell'affermare che la ricorrente avrebbe dovuto mettere a confronto la valutazione con quella dei ridetti *comparables*, è affetta dai medesimi vizi sopra evidenziati poiché in nessuna parte della stima sono indicate, illustrate e descritte le dotazioni impiantistiche degli immobili comparati (due opifici e un laboratorio artigianale);

-quanto allo "stato di manutenzione", va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal TAR, nella voce di calcolo avrebbero dovuto essere considerati i danni provocati dall'alluvione del 2014, in quanto il valore unitario di mercato dell'immobile viene calcolato facendo riferimento non solo alla situazione antecedente all'abuso (come ritenuto dal Tribunale di primo grado), ma anche e soprattutto a quella successiva.

10. Le censure sono infondate.

11. Al fine di comprendere l'esatto contenuto della controversia, occorre sinteticamente ricostruire la complessa metodologia utilizzata dall'Agenzia delle Entrate, per come peraltro chiarita nella relazione di stima. Per determinare il valore unitario di mercato di un immobile si ricorre infatti a un processo di aggiustamento che permette di valutare e comparare le differenze, nella specie costituito dal *Market Comparison Approach* (MCA), rispondente agli standard valutativi internazionali. L'MCA costituisce dunque un metodo comparativo pluriparametrico, fondato sull'assunto che il prezzo di un immobile può essere considerato come la somma di una serie finita di prezzi componenti, ciascuno collegato a una specifica caratteristica apprezzata dal mercato. Nella specie l'immobile (in corso di costruzione al momento della stima) è stato considerato come finito e, quindi, commerciabile, decurtando, successivamente, il costo necessario per le opere di completamento.

11.1 Il metodo estimativo sopra indicato prevede che le caratteristiche qualitative ordinabili -nell'ambito delle quali sono comprese le voci di calcolo oggetto di censura- vengano valutate sulla base di una scala di merito rappresentativa degli apprezzamenti differenziali registrati sul mercato immobiliare locale. Detta scala associa un punteggio (quantità) ai suddetti apprezzamenti, attraverso il quale si effettua il confronto tra l'immobile in stima (*subject*) e gli immobili di confronto (*comparables*).

11.2 Ai fini della suddetta comparazione, pertanto, si pongono, da un lato, il *subject*, del quale sono note le caratteristiche maggiormente influenti sul prezzo, e, dall'altro lato, un campione omogeneo e significativo costituito dai *comparables*, ovvero un campione omogeneo di immobili assunti a confronto (da cui deriva la relativa denominazione), dei quali devono essere note l'epoca di compravendita, la zona urbana di ubicazione e le stesse caratteristiche estrinseche e intrinseche apprezzate dal mercato ai fini della formazione del prezzo (localizzazione di dettaglio, tipologia

architettonica, dotazione impiantistica, stato manutentivo ecc.) prese in considerazione per il *subject*.

12. Nel caso di specie, il campione di riferimento è stato elaborato prendendo in considerazione, come previsto dal metodo MCA che la ricorrente ha dichiarato di non contestare, gli immobili aventi destinazione artigianale/industriale (due opifici e un capannone industriale) di cui erano noti prezzo, epoca di compravendita e le stesse caratteristiche relative all'immobile da valutare (paragrafo 4.1.3 Costituzione del campione).

12.1 I dati tecnico-economici raccolti per il *subject* e per i *comparables* sono stati inseriti in apposite schede di riepilogo (allegati 5.1 e 5.2 della relazione), dove sono riportati, per ogni immobile, i dati catastali, le quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI), ovvero l'organismo dell'Agenzia delle Entrate che ha la competenza nell'elaborazione dei dati sul valore degli immobili e degli affitti, e le caratteristiche estrinseche ed intrinseche. In particolare, la tabella di omogeneizzazione di cui all'allegato 5.2 della stima, che riporta sia i valori OMI, sia il prezzo a metro quadrato dei *comparables*, indica prezzi oscillanti da euro 314,77 al metro quadrato a euro 781,85 al metro quadrato (si ricorda che il valore dell'immobile dell'appellante è stato stimato in euro 379 al metro quadrato).

12.2 La qualificazione dell'immobile, nel suo complesso, come capannone "tipico" non esclude *ex se*, come invece ritenuto dalla ricorrente, che lo stesso presenti caratteristiche intrinseche ed estrinseche differenti rispetto a quelle dei *comparables* in quanto la "tipicità" costituisce il logico presupposto della "comparabilità" al fine di apprezzarne similitudini e differenze.

12.3 Il presupposto fondamentale del procedimento comparativo, e quindi anche dell'MCA, è, infatti, che si disponga di un campione significativo di dati strettamente omogeneo, riferiti ad immobili immediatamente confrontabili con quello in stima

per epoca, segmento di mercato, ubicazione, consistenza, ecc. (paragrafo 4.1.2 della relazione).

13. Come emerge dalla citata relazione di stima e come chiarito dalla relazione illustrativa depositata in giudizio (doc. 1 fascicolo primo grado Agenzia) – la quale, lungi dal costituire un’inammissibile integrazione postuma della motivazione, si limita a esplicitare alcuni passaggi logici contenuti nella relazione in risposta alle censure di parte ricorrente- l’immobile ha riportato le seguenti valutazioni di qualità:

- la “tipologia architettonica” è stata considerata di “alto pregio” perché il bene oggetto di stima è costituito da un immobile di nuova edificazione che affianca all’attuale destinazione artigianale una vocazione commerciale, in ciò differenziandosi dagli immobili presi a comparazione. La vocazione d’uso commerciale dell’immobile comporta l’esecuzione di finiture (pavimentazioni, infissi, ecc.) di qualità superiore rispetto a quelle presenti nei *comparables*, per i quali la destinazione potenziale coincide con quella attuale, ossia di tipo produttivo/artigianale;

- la “dotazione impiantistica” e lo “stato di manutenzione” sono stati considerati ottimi perché, sulla base dell’approccio metodologico che il ricorrente ha dichiarato di condividere, è stato dapprima valutato lo stato finito dell’immobile, comprensivo di tutti i lavori e degli impianti necessari a renderlo agibile e fruibile, e successivamente sono stati decurtati i costi per le opere di completamento. Le strutture e gli impianti (l’impianto elettrico, l’impianto di riscaldamento e l’impianto idrotermosanitario) sono stati valutati come completamente nuovi e, quindi, qualitativamente superiori a quelli del campione, costituito da immobili di gran lunga più vetusti.

14. Non è ravvisabile, pertanto, alcun errore di calcolo poiché le singole caratteristiche sono state valutate con riguardo all’immobile finito per “*permettere la*

comparazione in un mercato dinamico di beni simili? (pag. 12 relazione di stima), con successiva detrazione del costo delle opere di completamento.

15. Le considerazioni sopra richiamate non risultano scalfite dalle doglianze di parte appellante in relazione alle quali è sufficiente rilevare che:

-come osservato dal TAR, la determinazione del valore complessivo dell'immobile *ante* e quella *post* abuso rappresentano fasi di calcolo intermedio per giungere al risultato finale che è costituito dal valore venale delle opere abusive *ex art.* 34, comma 2, del d.p.r. 380/2001, indipendentemente dal metodo estimativo prescelto. Non emerge, pertanto, alcun errore metodologico della sentenza, fondata, invece, sulla corretta interpretazione della disposizione sopra citata;

-il punto 4.1.3 della relazione di stima evidenzia le caratteristiche tipologiche dei cd. *comparables*, ivi compresa la consistenza e l'ubicazione, mentre le tabelle allegate dal 5.1 al 5.5 della "Valutazione" mettono a raffronto in maniera puntuale le caratteristiche di ciascun immobile, come previsto dal metodo prescelto, condivisivo-ribadire- dall'appellante. Sulla base di siffatti elementi, la ricorrente avrebbe dovuto chiarire l'errore di calcolo in cui, a suo avviso, sarebbe incorsa l'Agenzia, laddove si è, invece, limitata a censurare le voci di stima sulla base di meri apprezzamenti di merito (es. riguardo alla necessaria decurtazione per l'assenza, nell'immobile, di installazioni "particolari" in relazione alla voce "dotazione impiantistica");

- non convince l'assunto difensivo (memoria di replica del 6 maggio 2024) secondo cui anche i *comparables* avrebbero "dotazioni impiantistiche di tutto rispetto" desumibili, in via induttiva e presuntiva, dalla presenza, nel primo immobile, di 14 uffici e due sale polifunzionali, nel secondo, di 5 uffici e di un locale commerciale e, nel terzo, di un appartamento per il custode poiché le dotazioni impiantistiche necessarie per uffici, sale polifunzionali e appartamenti non sono equiparabili a quelli di una struttura di

vendita. Come osservato dall'Agazia delle Entrate (pag. 5 all. 7 fascicolo primo grado Avvocatura), in ambito commerciale tutte le dotazioni impiantistiche devono servire tutti i locali aperti al pubblico, mentre negli immobili ad uso produttivo gli impianti di condizionamento e riscaldamento sono ordinariamente presenti solo nella parte destinata ad uso ufficio: anche sotto tale profilo non emerge alcuna irragionevolezza o errore tecnico della determinazione;

-parimenti immune da censure è anche il capo della sentenza che ha escluso la rilevanza dei danni dell'alluvione del 2014, trattandosi di un evento verificatosi in data successiva alla realizzazione dell'abuso e per tale ragione, totalmente estraneo alla metodologia di calcolo. In altri termini, la fase valutativa finale va determinata con riguardo alla situazione dell'immobile *post* abuso e non *post* alluvione poiché a quella data le opere abusive erano già state realizzate.

15.1 Il completamento delle opere in data antecedente all'evento alluvionale del 2014 è confermata dalle seguenti circostanze, giustamente evidenziate dal giudice di primo grado e dalle amministrazioni appellate: a) verosimilmente gli abusi sono stati commessi contestualmente alla realizzazione della struttura portante autorizzata, quindi, in epoca antecedente all'alluvione poiché i titoli edilizi sono tutti risalenti agli atti 2012 e 2013 e l'attività produttiva è cessata nel 2015; b) in nessuno dei documenti ufficiali relativi alla storia dell'immobile (perizia del tecnico di parte, atto di compravendita del 30/05/2017, pratica di nuova costruzione DOCFA del 04/04/2017) vi sono notizie in merito alla necessità, né tantomeno all'entità, degli interventi di ripristino a seguito dell'alluvione.

15.2 L'appellante non ha fornito elementi atti a superare le evidenze istruttorie sopra richiamate, limitandosi a lamentare l'omessa considerazione, nella fase di valutazione finale dell'immobile, anche dei danni provocati dall'alluvione.

16. Il primo motivo di appello deve, quindi, essere respinto.

17. Con il secondo motivo di appello la ricorrente censura il capo della sentenza che ha respinto il secondo motivo di ricorso relativo all'errata stima dei costi di completamento, quantificata dall'Agenzia delle Entrate nella quota del 21,16% del costo base dell'edificio finito secondo il prezziario DEI.

Il giudice sarebbe incorso in errore nel ritenere soddisfacente la motivazione della scelta del prezziario DEI in luogo di quello regionale sulla base della stringata considerazione che il primo è "*letteratura tecnica di settore*", laddove la ricorrente, anche con considerazioni tecniche sviluppate con la memoria di discussione, ha dimostrato l'insufficienza di una simile scelta, in quanto troppo limitante rispetto alle effettive lavorazioni da realizzare.

Al riguardo evidenzia, a titolo di esempio, che tra i costi per le opere di completamento non sono state considerate la realizzazione di una vasca sotterranea per il recupero e il deflusso delle acque al fine di rispettare il principio dell'invarianza idraulica, i costi di impermeabilizzazione della copertura e i costi per ovviare ai danni dell'alluvione (pulizia, rimozione del limo, deumidificazione, sanificazione delle pareti, ecc.).

Infine, un ultimo vizio della sentenza afferirebbe alla parte della motivazione ove si afferma che il valore delle opere abusive possa essere di complessivi euro 162.500,00 e dunque di euro 265 al metro quadrato - pur dovendosi nuovamente ricordare che l'Agenzia delle Entrate ha stimato un valore unitario del bene grezzo pari ad euro 379 al metro quadrato - anche in considerazione del fatto che l'immobile è stato infine adibito a supermercato, mentre i *comparables*, come sopra detto, erano immobili adibiti ad attività artigianale. La successiva nuova destinazione impressa dai lavori eseguiti dalla ricorrente (che ha mutato la destinazione da artigianale a commerciale per poter aprire un supermercato) non doveva dunque avere ingresso nel procedimento di stima, poiché quello che andava valutato era a tutti gli effetti un

capannone artigianale, come da campione utilizzato, riferito appunto a capannoni artigianali.

18. Le censure sono infondate.

19. La scelta del prezzario DEI - che associa ad ogni lavorazione il costo corrispondente- in luogo di quello regionale che, invece, correla ogni voce di spesa all'unità di misura di riferimento della lavorazione, costituisce una scelta tecnico discrezionale non illogica né irragionevole.

19.1 Per un verso, l'appellante avrebbe dovuto quanto meno contestare la quota di incidenza della singola lavorazione, dimostrandone l'erroneità, e, per altro verso, l'inattendibilità del prezzario DEI non può desumersi dal computo metrico estimativo prodotto in primo grado (doc. 18 fascicolo primo grado appellante) in quanto relativo alle opere edilizie successive volte alla trasformazione dell'immobile in nuovo punto vendita (supermercato) e non a quelle necessarie per il completamento di un edificio al grezzo così come valutato dall'Agenzia delle Entrate.

19.2 Per le medesime ragioni, nessun rilievo può assegnarsi alla circostanza che alcune lavorazioni, quali la vasca per il recupero e il deflusso delle acque e la copertura di impermeabilizzazione, non siano considerate dal prezzario DEI e, conseguentemente, siano state escluse dai costi delle opere di completamento. Le opere menzionate, infatti, attengono alla realizzazione della struttura di vendita e non sono comprese tra le opere necessarie per il completamento e riuso dell'immobile (doc. 6, 20 fascicolo primo grado ricorrente, doc. 2 del Comune di Senigallia). Sul punto, risulta pertinente quanto osservato dal TAR riguardo all'impermeabilizzazione della copertura, la cui necessità ai fini del completamento del capannone risulta semplicemente allegata.

19.3 Quanto ai costi per ovviare ai danni dell'alluvione, si tratta di voci non suscettibili di essere valutate nella determinazione del valore dell'immobile *post* abuso per le ragioni già in precedenza esposte.

19.4 In definitiva, la censura in esame si risolve nella mera affermazione della maggiore attendibilità del prezzario regionale rispetto al prezzario DEI, sconfinando nel merito della scelta tecnica dell'amministrazione.

19.5 Si richiama, sul punto, anche quanto osservato con nota protocollo 2821/2021 dalla Commissione di monitoraggio del Consiglio superiore dei lavori pubblici la quale ha chiarito (FAQ n. 1), con riguardo alla congruità delle spese sostenute ai fini del c.d. *ecobonus*, che non vi è alcun rapporto di gerarchia tra i vari prezzari e, in particolare, fra quello regionale e quello DEI.

20. Il valore unitario del bene di 379,00 euro al metro quadrato determinato dall'Agenzia delle Entrate è inferiore al valore stimato dal perito del Tribunale nell'ambito della procedura di vendita fallimentare che, con riguardo al fabbricato in questione ("nuova sede") del quale sono state prese in considerazione esclusivamente le superfici realizzate e conformi a quanto autorizzato, ha indicato un valore che va dai 700,00 euro al metro quadrato ai 930,00 euro al metro quadrato (pagg. 36-40 doc. 5 deposito appello del Comune di Senigallia), con un ulteriore un decremento del 20% del valore complessivo (euro 1.485.536,90 comprensivo della vecchia e della nuova sede) in ragione dei costi da sostenere per sanare le difformità riscontrate.

21. La censura deve, quindi, essere disattesa.

22. Dalla reiezione dei motivi sopra indicati discende la reiezione anche del terzo e ultimo motivo di appello con cui si chiede la riforma del capo della sentenza che ha respinto il terzo e ultimo motivo di ricorso relativo alla dedotta l'illegittimità derivata dell'ordinanza comunale n. 239/2018 di applicazione dell'importo della sanzione, così come determinata sulla base della relazione di stima.

23. In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente reiezione anche dell'istanza istruttoria formulata dall'appellante.

24. Sussistono giustificati motivi, in ragione della complessità tecnica e della novità delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Manzione, Presidente FF

Cecilia Altavista, Consigliere

Carmelina Addresso, Consigliere, Estensore

Stefano Filippini, Consigliere

Valerio Valenti, Consigliere

L'ESTENSORE
Carmelina Addresso

IL PRESIDENTE
Antonella Manzione

IL SEGRETARIO